

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1290

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CANCELLERI

Disposizioni concernenti l'applicazione della contabilità semplificata alle imprese minori costituite in forma di società di capitali

Presentata il 22 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede di estendere alle imprese minori il regime di cassa — attualmente accessibile solo ai lavoratori autonomi e ai contribuenti minimi — anche ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione dei costi di conformità: è noto a tutti che l'erronea dichiarazione dei ricavi in effrazione al criterio temporale determina il recupero a tassazione dell'imposta eventualmente dovuta, con aggravio di interessi e di sanzioni, ovvero l'indeducibilità negli esercizi successivi dei costi non correttamente imputati all'esercizio di maturazione economica. Sono le operazioni che di consuetudine si effettuano a fine esercizio per integrare o rettificare il bilancio civilistico di quegli elementi di costo o di ricavo privi di espressione numeraria perché finanziariamente invisibili (ratei e risconti, costi e ricavi futuri, fatture da emettere o ricevere, eccetera), trasposti tuttavia sul piano fiscale: il tutto all'interno

di un quadro di incertezza in cui il fenomeno interpretativo prevale sull'applicazione letterale della legge dovendosi dar luogo a valutazioni sulla natura temporale delle operazioni a cura e a discrezione degli amministratori, fonte e cagione di contenzioso giurisdizionale.

Si propone, dunque, che le imprese minori il cui fatturato non supera i limiti già previsti per l'adozione della contabilità semplificata, costituite anche in forma societaria, accedano, quale regime naturale, alle medesime regole che governano l'imponibilità dei redditi di lavoro autonomo (articolo 1): in buona sostanza, ciò che si definisce la «tassazione secondo il regime di cassa», in base alla quale concorrono all'imponibile fiscale dell'esercizio i costi effettivamente sostenuti nel periodo e i ricavi realmente incassati. Fanno eccezione i soli costi di acquisto dei beni durevoli o ad utilità pluriennale, che anche per i lavoratori autonomi sono tassabili secondo piani

di ammortamento governati da tabelle ministeriali. Al contribuente è concessa l'opzione per il regime ordinario.

L'articolo 2 eleva per tutte le categorie di contribuenti interessati i limiti di accesso al beneficio della contabilità semplificata a 1.000.000 di euro di fatturato per le imprese esercenti prestazioni di servizi e a 1.500.000 euro per le imprese esercenti altre attività. L'articolo 3 introduce un'ulteriore semplificazione per i contribuenti in contabilità semplificata, ossia la possibilità di annotare nei registri dell'IVA, oltre al corrispettivo e all'IVA, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita IVA dei clienti e dei fornitori, senza indicazione della denominazione sociale e della sede legale dei fornitori, che resterà

comunque indicata nelle fatture e negli altri documenti fiscali corredati a protocollo delle scritture contabili, secondo la prassi già adottata e in corso per le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 (cosiddetto «spesometro»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: lo scopo è chiaramente quello di alleggerire il lavoro delle amministrazioni, liberandole da operazioni ripetitive inutili e costose. Al Ministro dell'economia e delle finanze, infine, è lasciato il compito di definire, con apposito regolamento, le norme per l'attuazione della legge. L'articolo 4 quantifica, infine, l'onere finanziario derivante dalla legge e la relativa copertura.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini tributari, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché quelle dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, e quelle dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata, si applicano, altresì, ai soggetti costituiti in forma di società di capitali il cui fatturato, nel periodo d'imposta, non abbia superato i limiti di cui al comma 1 del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

2. I regimi di cui al comma 1 si applicano, a beneficio dei soggetti ivi previsti, a decorrere dal periodo d'imposta in vigore dal 1° gennaio 2019.

3. Il superamento dei limiti di cui al comma 1 in un periodo d'imposta comporta l'obbligo per il contribuente di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo.

4. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due periodi successivi.

Art. 2.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in vigore dal 1° gennaio 2019, i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono elevati, rispettivamente, a 1.000.000 di euro per le imprese esercenti prestazioni di servizi e a 1.500.000 euro per le imprese esercenti altre attività.

Art. 3.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in vigore dal 1° gennaio 2019, i contribuenti in possesso dei requisiti per la tenuta semplificata delle scritture contabili annotano nei registri dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre al corrispettivo e all'IVA, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita IVA dei clienti e dei fornitori.

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della medesima legge.

Art. 4.

1. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

